CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 24 maggio 2004, n. 3360

Conferma T.A.R. Basilicata, 22 maggio 2003, n. 462.

Non può essere ammesso al voto l'elettore affetto da "deficit cognitivo spazio temporale", patologia che attiene alla sfera psichica e preclusiva di una corretta formazione della volontà.
Legittimamente sono ammessi al voto, senza che il Presidente sia tenuto a effettuare proprie indagini, elettori che presentano certificato medico attestante che l'infermità "impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".
È irrilevante che il giudizio sulla necessità dell'accompagnamento risulti da un modulo prestampato e non sia stato vergato di pugno dal medico.

Omissis.
Come è noto, gli impedimenti che consentono il voto assistito ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, sono quelli, testualmente indicati da tale disposizione o a questi equiparabili, che impediscono in via assoluta all'elettore di esercitare il diritto di voto nella sua materialità.
L'accompagnatore traccia il segno di voto sotto la direzione dell'elettore fisicamente impedito a farlo personalmente.
Non rientrano in tale quadro gli impedimenti della sfera psichica che non consentono una corretta formazione della volontà giacché in tal caso l'accompagnatore finirebbe con il sostituirsi all'elettore nella scelta elettorale.
Non è censurabile, pertanto, la sentenza impugnata nel profilo in cui ha ritenuto che non avrebbe dovuto essere ammesso al voto assistito il predetto elettore, affetto da "deficit cognitivo spazio temporale", versante, quindi, in una patologia attinente alla sfera psichica preclusiva di una corretta formazione della volontà.
Passando all'esame del ricorso principale, si rileva che sono infondati i rilievi, secondo cui non avrebbero dovuto essere ammessi al voto assistito gli elettori …, …, …, … e …, affetti da "deficit visivo bilaterale", …, affetto da "ictus con limitazioni motorie" e … per "tremore senile".
La impossibilità di esprimere materialmente il voto è stata attestata dai certificati medici presentati dai predetti elettori.
La Sezione, pertanto, ritiene che, contrariamente a quanto si assume dagli appellanti, tale certificazione medica è da ritenere decisiva ai fini dell'ammissione dell'elettore al voto assistito, in quanto si riferisce testualmente alla necessità che questi, per la sua inidoneità fisica, sia accompagnato non potendo esprimere il voto da solo.
Il giudizio di gravità delle predette infermità e della loro equiparabilità a quelle espressamente previste dall'art. 41 citato è implicito in tale espressione (secondo i certificati degli elettori indicati la loro infermità "impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore").
Di fronte a tale certificazione, il presidente del seggio non è tenuto ad effettuare proprie indagini, come si reclama dagli appellanti.
Nella specie, del resto, non risulta che siano sorte contestazioni nei seggi elettorali in ordine ai voti assistiti.
È da ritenere irrilevante, poi, che il giudizio sulla necessità dell'accompagnamento risulti da un modulo prestampato e non sia stato vergato di pugno dal medico. E' evidente, infatti, che il medico sceglie il modulo prestampato che ritiene adeguato e corrispondente alla certificazione da effettuare.
Deve, invece essere accolto l'altro motivo dell'appello, con il quale gli appellanti contestano la legittimità dell'ammissione al voto del Sig. ….
Valgono ad escludere il voto assistito per tale elettore, affetto, oltre che da deficit motorio, anche da deficit cognitivo, le stesse ragioni già esposte per il voto dell'elettore Sig. ….
Secondo quanto già evidenziato, il deficit cognitivo, affezione inerente alla sfera psichica del soggetto, impediva all'interessato di esprimere da sé il proprio voto e tale rilievo ha carattere assorbente, rendendo irrilevante che, per l'altro morbo, l'elettore potesse essere accompagnato alla cabina elettorale come ha affermato il T.A.R.
Omissis.